

Codice DB1406

D.D. 19 giugno 2014, n. 1776

R.D. n. 523/1904 - Evento Alluvionale Marzo - Novembre 2011. Autorizzazione Idraulica n. 52/2014 relativa a lavori di sistemazioni spondali e di fondo alveo del Torrente Messa. Richiedente: Comune di Almese (TO).

In data 07/04/2014 (prot. n. 18932/14.06) il Comune di Almese (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa ai seguenti lavori previsti sul torrente Messa, in corrispondenza del concentrico e della zona mercatale, per una lunghezza complessiva di 850,00 m circa:

- ripristino delle esistenti soglie/platee di fondo alveo con massi di cava intasati con cls; per una profondità di 0,20 m circa a partire dalla superficie, gli stessi massi saranno lasciati liberi dal cls; per il suddetto ripristino saranno recuperati anche i massi presenti lungo la tratta d'alveo oggetto di sistemazione, che formavano le soglie/platee stesse e che sono stati smossi da vari eventi alluvionali;
- realizzazione di un taglione in c.a., esteso per l'intera larghezza della sezione d'alveo, avente larghezza e profondità pari a 2,00 m; a monte, in corrispondenza ed a valle del taglione stesso, è inoltre prevista una nuova platea di fondo alveo in massi di cava, sempre intasati con cls tranne che per una profondità di 0,20 m circa a partire dalla superficie;
- rimozione di una soglia in massi situata a monte del ponte denominato *Vittime di Bologna*;
- consolidamento di due tratti di difese spondali esistenti, rappresentati da scogliere situate in sinistra ed in destra idrografica, tramite sottomurazione con massi di cava parzialmente intasati con cls;
- esecuzione di un nuovo tratto di scogliera in massi di cava, in destra idrografica, per uno sviluppo di 12,00 m, in prossimità dell'area di parcheggio situata nelle vicinanze della scuola elementare; in corrispondenza della suddetta scogliera sarà realizzato anche un muretto in c.a. per una lunghezza di 5,00 m;
- realizzazione di un nuovo parapetto in c.a. in sponda destra, a monte del ponte denominato *Vittime di Bologna*, per uno sviluppo di circa 250,00 m;
- rimozione, in alcuni tratti, del materiale accumulatosi in alveo e conseguente riprofilatura e regolarizzazione delle sezioni d'alveo.

Per la localizzazione di dettaglio di tutti i succitati lavori si rimanda agli elaborati progettuali.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Francesco Bellino, costituiti dalla *relazione generale*, dalla *relazione idraulica*, dalla *documentazione fotografica* e da n. 10 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Almese, con D.G.C. n. 61 del 02/04/2014, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In data 24/04/2014 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino, di cui alla nota in data 07/04/2014 prot. n. 60256 (pervenuta in data 08/04/2014 prot. n. 19458/14.06), anche trasmesso al Comune di Almese;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Almese (TO), ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le quote di coronamento del nuovo parapetto in c.a. previsto in sponda destra, a monte del ponte denominato *Vittime di Bologna*, per uno sviluppo di circa 250,00 m, non dovranno essere maggiori rispetto alle quote dei cigli superiori della sponda sinistra nelle sezioni trasversali interessate;
3. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità della nuova scogliera nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
4. il piano di appoggio della struttura di fondazione della nuova scogliera dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate; inoltre anche il piano di appoggio delle soglie/platee da ripristinare o in progetto dovrà in ogni caso essere posto ad una quota comunque inferiore di

almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;

5. il nuovo tratto di scogliera dovrà essere idoneamente attestato ai manufatti di difesa spondale esistenti a monte e a valle; le soglie/platee da ripristinare o in progetto dovranno, a loro volta, essere adeguatamente attestate alle difese spondali;

6. i massi costituenti la nuova scogliera, la nuova platea ed i ripristini e consolidamenti delle soglie/platee/difese spondali esistenti dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume e peso non inferiori a quanto indicato negli elaborati progettuali; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. le movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; le operazioni di scavo non dovranno in ogni caso interferire con le strutture di fondazione delle difese spondali; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

9. il materiale legnoso, proveniente dal taglio di piccole piante/arbusti presenti in alveo e/o sulle sponde, non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;

10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del

Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole